

**Contratto per il “restauro e la messa in sicurezza dell'atrio e della galleria del Dipartimento d'Incisione dell'Accademia Albertina delle Belle Arti di Torino”**

**CUP: I19I22000150003 – CIG 916074129F**

**TRA**

*Accademia Albertina di Belle Arti*, con sede legale in Torino, Via Accademia Albertina 6, C.F. 80092570011, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott.ssa Paola Gribaudo (nel seguito, per brevità anche “*Accademia Albertina*”)

**E**

**Salvatore Ronga s.r.l.** con sede legale in Salerno (SA) cap. 84125, via Bastia n. 2, capitale sociale Euro 110.000,00, iscritta al Registro delle Imprese di Camera di Commercio di Salerno al n. 03844930655, REA SA - 324659, P.IVA 03844930655, in persona del Legale Rappresentante dell'Impresa sig. Sergio Ronga, (nel seguito per brevità anche “*Appaltatore*”);

premessi che:

**1.** con delibera n. 985 del Consiglio d'Amministrazione dell'Accademia Albertina del 14.12.2021 è stato dato mandato all'Amministrazione di procedere, una volta acquisito il progetto esecutivo, all'appalto dei lavori in oggetto tramite procedura negoziata senza pubblicazione del bando così come consentito dall'attuale disciplina dei contratti pubblici;

**2.** con delibera n. 1004 del Consiglio d'Amministrazione dell'Accademia Albertina del 10.03.2022 è stato disposto di porre a gara con procedura negoziata senza la pubblicazione del bando, tramite piattaforma MePa, la realizzazione dei lavori di ristrutturazione della Manica di Incisione, così come descritti nel progetto esecutivo presentato dall'Arch. Michele Cirone per una somma complessiva di € 229.912,70 + iva;

**3.** il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, determinato art. 95, comma

4, Codice degli appalti;

4. è stata presentata n. 1 offerta risultata congrua;

Tutto ciò premesso

si conviene e si stipula quanto segue:

### **Parte Prima**

#### **Articolo 1 – Oggetto dell’Appalto**

1. Accademia Albertina, in persona di chi sopra, affida all'Appaltatore che, come sopra rappresentato accetta, senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 50/2016 e s.m.i..

2. Le opere da realizzare sono quelle previste dal progetto esecutivo approvato da parte di Accademia Albertina, dal Capitolato Speciale d'Appalto e, più in generale, dagli allegati del presente Contratto.

#### **Articolo 2 - Documenti di contratto ed allegati di riferimento**

1. Formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto, **ancorché non allegati:**

- a) Capitolato Speciale d'Appalto;
- b) Capitolato Amministrativo
- c) Relazione generale;
- d) Relazione analisi intonaci;
- e) Relazione fotografica;
- f) Relazione storica;
- g) Relazione saggi stratigrafici

h) Elenco prezzi

i) Analisi prezzi

j) Cronoprogramma

k) Piano di sicurezza e coordinamento

l) Piano di manutenzione

m) Stato di fatto e degradi

n) Stato di progetto e confronto

o) Stato di progetto e dettagli

**2.** Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

a) il decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (di seguito anche il **“Codice dei Contratti”** o **“Codice”**) e i suoi atti di regolamentazione;

b) il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. (di seguito anche il **“Regolamento”**) per la parte ancora in vigore;

c) il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., con i relativi allegati;

d) il Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 (di seguito anche **“Cap. Gen.”**) per la parte ancora in vigore;

In caso di modifica, integrazione, novella o abrogazione normativa, le norme richiamate nel presente contratto verranno automaticamente e di conseguenza aggiornate, senza che per tale motivo l’Appaltatore possa opporsi o pretendere ulteriori modifiche contrattuali o compensi.

**3.** In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell’Allegato 1 al D.Lgs. 104/2010.

### **Articolo 3 - Ammontare dell'appalto - invariabilità**

1. L'importo complessivo del presente Appalto ammonta ad Euro 192.260,19, oltre iva.
2. Tale somma è comprensiva di Euro 11.383,91, (oneri di legge esclusi), non soggetti a ribasso d'asta, per gli oneri relativi all'attuazione del piano di sicurezza.
3. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A..

## **Parte Seconda**

### **Articolo 4 – Piano di sicurezza e di coordinamento – Modifiche e integrazioni -**

#### **Piano operativo di sicurezza**

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 100, D.Lgs. 81/2008, in conformità all'allegato XV, punti 1 e 2, al citato decreto, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza.
2. L'Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.
3. L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

#### **Articolo 5 - Conoscenza delle condizioni dell'Appalto**

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Appaltatore conferma ed accetta quanto già confermato ed accettato con la presentazione dell'offerta in ordine alle condizioni del presente Appalto previste dal Capitolato Speciale d'Appalto e dal Capitolato Amministrativo.

2. Durante l'esecuzione dei lavori, pertanto, l'Appaltatore non potrà eccepire né fare oggetto di riserve fatti, circostanze e/o condizioni che dipendano direttamente o indirettamente dalla mancata conoscenza di quanto previsto nei succitati documenti.

#### **Articolo 6 - Obblighi ed oneri dell'Appaltatore**

1. Si richiama quanto stabilito nel Capitolato Speciale d'Appalto oltre al Capitolato Amministrativo ed alla Relazione Generale.

2. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente Contratto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e gli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti.

3. L'Appaltatore si obbliga altresì a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'articolo 105, Codice dei contratti.

4. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei

soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 Codice dei contratti, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante tratterà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

**5.** In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il responsabile unico del procedimento inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante pagherà anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105, Codice dei contratti.

**6.** In ogni momento il D.L. e, per suo tramite, il responsabile unico del procedimento, possono richiedere all'affidatario e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n.133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne l'effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'Appaltatore, del subappaltatore autorizzato e dei sub-contrattisti.

**7.** Ai sensi dell'artt. 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3, e 26, comma 8, D.Lgs.

81/2008 e dell'art. 5, comma 1, primo periodo, Legge 136/2010, l'Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere, una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. L'Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. L'Appaltatore risponde altresì dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti da sub affidatari operanti in cantiere ancorché non qualificabili come subappaltatori. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

**8.** Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, Legge 136/2010 e s.m.i..

**9.** La violazione degli obblighi di cui ai commi 7 e 8 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 7 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'art. 13, D.Lgs. 124/2004.

**10.** L'Appaltatore ai sensi del D.P.C.M. 187/91, art. 2, ha l'obbligo di comunicare ad

Accademia Albertina, in corso d'opera, eventuali intervenute variazioni nella composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto a quanto comunicato ai sensi dell'art. 1 del medesimo D.P.C.M.

#### **Articolo 7 - Responsabilità dell'Appaltatore.**

**1.** Con la sottoscrizione del Contratto, l'Appaltatore assume la piena responsabilità dell'esecuzione dei lavori.

**2.** La sorveglianza esercitata da Accademia Albertina, dai suoi rappresentanti e dal D.L., così come la rispondenza delle opere eseguite agli elaborati progettuali ed ai documenti contrattuali, anche se approvati da Accademia Albertina stessa e/o dal D.L., non sollevano in alcun caso l'Appaltatore dalla integrale responsabilità di cui agli art. 1667, 1668 e 1669, codice civile in ordine alle opere eseguite, né potranno essere invocate per giustificare imperfezioni di qualsiasi natura che si venissero a riscontrare nei materiali o nei lavori o per negare la responsabilità dell'Appaltatore verso Accademia Albertina e verso i terzi.

**3.** È inoltre a carico dell'Appaltatore -con totale esonero di Accademia Albertina e del personale preposto alla direzione tecnico-amministrativa dei lavori da ogni e qualsiasi azione- la più ampia ed esclusiva responsabilità per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare alle persone ed alle cose durante l'esecuzione dei lavori appaltati.

**4.** Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisoriale, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.

**5.** L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata



copertura assicurativa.

**6.** L'Appaltatore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.

**7.** Nel caso di danni causati da forza maggiore l'Appaltatore ne fa denuncia al D.L. nei termini stabiliti dai capitolati speciali o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

**8.** L'Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

**9.** Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

**10.** I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del D.L.; in caso di controversia, si procederà secondo le modalità indicate nel seguito:

a) Il D.L. o l'Appaltatore comunicano al RUP le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il RUP convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del RUP è comunicata all'Appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.

b) Se le contestazioni riguardano fatti, il D.L. redige in contraddittorio con l'Appaltatore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'Appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al D.L. nel termine di otto giorni

dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

c) L'Appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell'Appaltatore.

d) Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

**11.** L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il D.L. può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

**12.** Ove l'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal D.L., la Stazione Appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

**13.** Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'Appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.

**14.** L'Appaltatore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

**15.** Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del D.L. l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione,

sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

**16.** La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'Appaltatore.

#### **Articolo 8 - Garanzia definitiva**

**1.** Fa parte integrante e sostanziale del presente Contratto ancorché non allegata, la garanzia definitiva art. 103, comma 1, Codice dei contratti a garanzia del mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali che l'Appaltatore ha costituito mediante garanzia fideiussoria/fideiussione bancaria n. 28020043465 rilasciata da Tokio Marine Europe S.A. per l'importo di Euro 16.564,00 (*sedicimilacinquecentosessantaquattro/00*).

#### **Articolo 9 - Assicurazioni**

**1.** Ai sensi dell'art. 103, comma 7, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando Accademia Albertina da ogni responsabilità al riguardo.

#### **Articolo 10 - Anticipazione e pagamento del corrispettivo**

**1.** Ai sensi dell'art. 35, comma 18, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è dovuta all'Appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal Responsabile Unico

del procedimento.

**2.** L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideius-  
soria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di  
interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa  
secondo il cronoprogramma dei lavori.

**3.** La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del  
D.Lgs. 385/1993, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce  
l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne  
disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli inter-  
mediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106,  
D.Lgs. 385/1993.

**4.** L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel  
corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle  
Stazioni Appaltanti.

**5.** Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecu-  
zione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali.  
Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di ero-  
gazione della anticipazione.

**6.** Accademia Albertina effettuerà il pagamento del corrispettivo per l'esecuzione  
dei lavori secondo le modalità e nei termini di seguito previsti: attraverso regolari stati  
di avanzamento dei lavori sulla base della documentazione fornita dalla direzione dei  
lavori al RUP che rilascerà apposito certificato per l'emissione del mandato di paga-  
mento.

**7.** Per quanto non espressamente specificato si richiama il Capitolato Speciale d'Ap-  
palto.

**8.** Il pagamento di ciascuna fattura è subordinato alla regolarità contributiva dell'Appaltatore e dei subappaltatori certificato attraverso la verifica della regolarità D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) da parte di Accademia Albertina.

**9.** Le fatture dovranno essere intestate, ed inviate in formato elettronico, a Accademia Albertina di Belle Arti, Via Accademia Albertina n. 6 10123 Torino, codice fiscale 80092570011. Accademia Albertina è soggetta agli obblighi di fatturazione elettronica ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214 e il Codice Univoco Ufficio al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche è UFH249. Nella fattura elettronica, dovranno altresì essere indicati: il riferimento al presente Contratto, il Codice Unitario Progetto (CUP) e il Codice Identificativo Gara (CIG).

**10.** Accademia Albertina non potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in formato elettronico; non saranno pertanto riconosciuti interessi di mora per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione della fattura elettronica.

**11.** In caso di inadempienza, contestata all'Appaltatore con raccomandata A/R, Accademia Albertina può sospendere i pagamenti dei corrispettivi fino a che lo stesso non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali.

#### **Articolo 11 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

**1.** L'Appaltatore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i..

**2.** Accademia Albertina, nel pagamento, provvederà ad accreditare gli importi spettanti all'Appaltatore a mezzo di Conto Corrente dedicato (anche in maniera non esclusiva):

- a favore dell'Impresa Salvatore Ronga s.r.l., presso la banca BPER con le seguenti

coordinate:

(i) c/c 000000215501 - IBAN IT 96 P 05387 15209 000000215501;

(ii) nominativo e codice fiscale dei soggetti che sono abilitati a operare sul conto corrente dedicato:

Sergio Ronga nato a SALERNO (SA) il 31/08/1963 - codice fiscale RNGSRG63M31H703I

**3.** Ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, Legge 136/2010 e s.m.i., il presente Contratto potrà essere risolto da Accademia Albertina, ai sensi dell'art. 1453 c.c., in tutti i casi in cui venga riscontrata una violazione da parte dell'Appaltatore agli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 136/2010 e s.m.i.. In tale ipotesi, Accademia Albertina provvederà a dare comunicazione dell'intervenuta risoluzione alle Autorità competenti.

#### **Articolo 12 - Cessione del contratto e cessione dei crediti**

**1.** È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

**2.** È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 106, comma 16, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e della Legge 52/1991, a condizione che il cessionario sia iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.

#### **Articolo 13 - Termini di esecuzione dei lavori. Proroghe e Sospensioni**

**1.** Il termine per l'esecuzione di tutti i lavori oggetto del Contratto è di **150 (centotanta)** giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei medesimi.

2. La mancata osservanza del suddetto termine comporterà l'applicazione delle penalità di cui all' art. 18 del Capitolato amministrativo.

### **Parte Terza**

#### **Articolo 13 - Contabilità dei lavori e riserve**

1. La contabilità sarà tenuta sui documenti contabili di cui all'art. 181, D.P.R. 207/2010 e s.m.i. in conformità a quanto stabilito dal Titolo IX, Capi I, II e III, artt. da 178 a 214, D.P.R. 207/2010 e s.m.i..

2. Per le riserve si richiama quanto stabilito dagli artt. 190 e 191, , D.P.R. 207/2010 e s.m.i. e dall'art. 205, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

#### **Articolo 14 - Varianti**

1. Eventuali varianti in corso d'opera sono ammesse esclusivamente nei casi previsti dall'art. 106, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e solo se approvate dai competenti organi.

#### **Articolo 15 – Collaudo e manutenzione delle opere fino al collaudo**

1. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro il termine perentorio di tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio.

2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla Stazione Appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

3. Accademia Albertina ha facoltà di chiedere la presa in consegna anticipata, ai sensi dell'art. 230, D.P.R. 207/2010 e s.m.i., dell'opera o del lavoro realizzato ovvero di parti di essi, prima che intervenga l'approvazione del collaudo provvisorio.

4. Salvo quanto previsto al precedente capoverso, sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo provvisorio inteso, ai fini di cui al presente articolo, come

emissione del certificato di regolare esecuzione, la custodia e la manutenzione delle opere sarà tenuta a cura e spese dell'Appaltatore. Per gli oneri che ne derivassero l'Appaltatore non avrà alcun diritto a risarcimento o rimborso.

**5.** Per tutto il periodo corrente tra la consegna dei lavori e l'approvazione del Collaudo, e salve le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669, codice civile, l'Appaltatore sarà garante delle opere e delle forniture eseguite, restando a suo esclusivo carico le riparazioni, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari.

**6.** Durante detto periodo l'Appaltatore curerà la manutenzione tempestivamente e con ogni cautela, provvedendo, di volta in volta, alle riparazioni necessarie, e senza che occorran particolari inviti da parte del D.L., salvo presa in consegna anticipata di cui al comma 3.

**7.** Per gli oneri che ne derivassero, l'Appaltatore non avrà alcun diritto a risarcimento o rimborso, in quanto rientranti nelle previsioni che lo stesso ha quantificato fra le spese generali applicate in fase di offerta.

**8.** L'Appaltatore sarà inoltre responsabile, in sede civile e penale, dell'osservanza di tutto quanto specificato in questo articolo.

**9.** Ove l'Appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dal D.L., si procederà d'ufficio con invito scritto, e la relativa spesa andrà a debito dell'Appaltatore stesso e direttamente decurtata dai compensi ad esso dovuti.

**10.** Qualora, nel periodo compreso tra l'ultimazione dei lavori e l'approvazione del Collaudo, si verificassero delle alterazioni/modifiche, ammaloramenti o dissesti, per fatto estraneo alla buona esecuzione delle opere eseguite dall'Appaltatore, questa ha l'obbligo di notificare dette alterazioni/modifiche, ammaloramenti o dissesti all'Amministrazione appaltante entro cinque giorni dal loro verificarsi, affinché la stessa possa procedere tempestivamente alle necessarie constatazioni.



**11.** L'Appaltatore, tuttavia è tenuto a riparare dette alterazioni/modifiche, variazioni od ammaloramenti tempestivamente, ed i relativi lavori verranno contabilizzati applicando, ove previsti, i prezzi d'Elenco.

**12.** È facoltà della Stazione Appaltante acquisire anticipatamente opere facenti parte dell'oggetto contrattuale già collaudate in via provvisoria.

**13.** In ogni caso, è fatta salva la disciplina in materia contenuta nel Capitolato Speciale d'Appalto.

**14.** Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 235, D.P.R. 207/2010 e s.m.i..

#### **Articolo 16 - Danni di Forza Maggiore**

**1.** L'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verificassero nel cantiere durante il corso dei lavori.

**2.** L'Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente, ed efficacemente, tutte le misure preventive atte ad evitare questi danni e comunque è tenuto alla loro riparazione, a sua cura e spese, subito dopo l'accertamento effettuato in contraddittorio dal Direttore dei Lavori.

**3.** In caso di stato di allerta della Protezione Civile l'Appaltatore deve prendere tutti i provvedimenti ragionevolmente attuabili per limitare i danni conseguenti all'evento motivo di allerta. Pertanto i danni a carico di materiali, opere, forniture e mezzi che avrebbero potuto essere evitati saranno imputati all'Appaltatore per negligenza.

**4.** Si richiama quanto previsto all'art. 107, comma 4, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

#### **Articolo 17 - Risoluzione del Contratto e fallimento dell'Appaltatore**

**1.** Fermo quanto previsto agli artt. 106 e 108, D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e dall'art. 51 del Capitolato Speciale d'Appalto, i seguenti casi costituiscono causa di risoluzione del

contratto, e Accademia Albertina ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera a mezzo posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti:

- qualora l'Appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui agli articoli 6 o 67, D.Lgs. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Stazione Appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ovvero sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico;
- inadempimento alle disposizioni del D.L. riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

- mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/2008;
- azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'art. 51, D.Lgs. 81/2008;
- violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, dell'articolo 16 delle presenti condizioni contrattuali;
- applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'art. 14, comma 1, D.Lgs. 81/2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 27, comma 1-bis, del succitato decreto;

**2.** Il contratto è altresì risolto di diritto nei seguenti casi:

- perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- in tutti i casi in cui venga riscontrata una violazione da parte dell'Appaltatore agli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 136/2010 e s.m.i.;
- decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico;
- in tutti gli altri casi previsti nel presente Contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto;

**3.** Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta da Accademia Albertina è fatta all'Appaltatore nella forma

dell'ordine di servizio o della raccomandata mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

**4.** Alla data comunicata da Accademia Albertina si fa luogo in contraddittorio fra il D.L. e l'Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione di Accademia Albertina per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

**5.** Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione di Accademia Albertina, nel seguente modo:

a) affidando ad altra impresa, ai sensi dell'articolo 110, Codice dei contratti o, in caso di indisponibilità di altra impresa, ponendo a base d'asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell'ordinamento vigente, l'importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'Appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente:

1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;

2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;

3) l'eventuale maggiore onere per Accademia Albertina per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data originariamente prevista.

c) l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi di cui alle precedenti lettere a) e b).

**6.** In caso di risoluzione del Contratto per colpa dell'Appaltatore Accademia Albertina avrà diritto al risarcimento del danno.

**7.** Resta sin d'ora inteso tra le parti che a seguito di sospensione, annullamento giurisdizionale di uno o più atti relativi alla procedura di affidamento dei lavori, il presente Contratto potrà essere risolto mediante semplice lettera raccomandata da inviarsi da Accademia Albertina all'Appaltatore. In tal caso l'Appaltatore nulla potrà pretendere da Accademia Albertina a qualsiasi titolo, sia contrattuale che extracontrattuale, fatto salvo il compenso per le attività svolte sino al momento di ricevimento della lettera raccomandata.

**8.** In caso di fallimento dell'Appaltatore, Accademia Albertina si avvale, salvi e

senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 110, Codice dei contratti.

#### **Articolo 18 - Recesso di Accademia Albertina**

Accademia Albertina ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto nel rispetto dei limiti e delle modalità di cui all'articolo 109, Codice dei contratti.

#### **Articolo 19 - Definizione delle controversie**

**1.** Per ogni controversia relativa al presente Contratto è competente in via esclusiva il Foro di Torino.

#### **Articolo 20 - Spese contrattuali**

**1.** Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e alla registrazione del Contratto, nonché quelle per gli atti relativi all'esecuzione del Contratto stesso, senza diritto a rivalsa.

**2.** A carico esclusivo dell'Appaltatore restano, altresì, le tasse, le imposte e in genere qualsiasi onere, che direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro abbia a gravare sulle forniture e opere oggetto dell'appalto.

**3.** Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

**4.** Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore.

**5.** A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

**6.** Il contratto d'appalto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A.

è regolata dalla legge.

### **Articolo 21 - Elezione di domicilio**

**1.** Le parti eleggono domicilio:

\* Accademia Albertina di Belle Arti presso la propria sede, in Torino, Via Accademia Albertina n. 6;

\* l'Appaltatore presso la propria sede, Salerno (SA) cap. 84125, via Bastia n. 2;

**2.** Tuttavia, durante l'esecuzione dei lavori e fino al mantenimento degli uffici in cantiere, per maggiore comodità, resta stabilito che ogni comunicazione all'Appaltatore relativa al presente Contratto potrà essere indirizzata presso gli uffici del medesimo in cantiere, con piena efficacia.

*Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate*

Accademia Albertina di Belle Arti \_\_\_\_\_

L'Appaltatore \_\_\_\_\_

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2 del Codice Civile l'Appaltatore approva specificamente per iscritto gli artt. 3,6,7,10,16,17,18.

*Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.*

L'Appaltatore \_\_\_\_\_